



TRIBUNALE DI FIRENZE  
Sezione Prima Penale

14

fatto per il comportamento della Chini Ilaria, la quale, come detto, scavalcò il new jersey al solo fine di mettersi al riparo e necessitata dalla situazione di oggettivo pericolo che stava vivendo. Così come la eliminazione della soletta di congiunzione tra le due carreggiate, precedentemente esistenti sul viadotto in interesse, e la omessa apposizione di reti di protezione anticaduta fecero sì che il tentativo di porsi in sicurezza della Chini Ilaria si trasformasse nel gesto che pose fine tragicamente e prematuramente alla sua vita.

Venendo adesso all'esame delle singole posizioni processuali degli imputati ritiene il Tribunale che Dionisi Giovanni, quale direttore del tronco autostradale, sia estraneo al profilo di responsabilità. Ed infatti l'imputato era divenuto responsabile del tronco autostradale soltanto pochi mesi prima del novembre 2001, allorquando la documentazione prodotta in causa dalle parti evidenzia come la problematica della sicurezza da caduta sui viadotti era già nota ed interessava la dirigenza della Società autostrade da molti anni. Ma ciò che appare decisivo al Tribunale nell'escludere il profilo di responsabilità dell'imputato è il verificare come la problematica in interesse sia stata sempre gestita dai responsabili a livello nazionale della sicurezza, fra i quali l'imputato Lai Igino. In sostanza è da ritenere che la questione non poteva essere affrontata a livello di tronco autostradale, ma doveva necessariamente essere affrontata a livello nazionale, interessando i tratti autostradali posti sulla intera rete viaria in concessione alla Società Autostrade. La decisione finale quindi sul che fare e sul come farlo competeva al Lai Igino, perfettamente al corrente delle cadute dai viadotti che si ripetevano (come dimostrato dalla documentazione prodotta in causa), e responsabile a livello centrale e nazionale dei problemi della sicurezza sui tratti autostradali; e non quindi al Dionisi Giovanni, direttore di tronco, il quale, sulla questione, doveva uniformarsi alle decisioni di carattere generale.

Sulla base di tali valutazioni, che escludono che Dionisi Giovanni debba rispondere del reato per cui è processo, risulta altresì acclarata la penale responsabilità

14